

IL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 52 del 16 maggio 2022

Oggetto: Stipula della convenzione tra il Consiglio di Bacino Veronese e l'Università degli Studi di Padova per attività di tirocinio e di formazione ed orientamento curricolare.

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii.;

DATO ATTO che uno studente iscritto all'Università degli Studi di Padova e residente nel Comune di Verona ha contattato questo Consiglio di Bacino Veronese manifestando il proprio intendimento a svolgere, nei prossimi mesi, un tirocinio di formazione ed orientamento di 250 ore presso questo Ente;

CONSIDERATA l'attivazione di predetto tirocinio universitario utile e proficua per l'approfondimento di alcune tematiche inerenti la misura e il controllo della qualità tecnica del servizio idrico integrato;

DATO ATTO che, a seguito della predetta richiesta, è stata attivata la procedura telematica per la sottoscrizione della convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTE:

- ✓ la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, approvata in conformità allo schema di cui alla DGRV n. 1006/2012, giusta deliberazione di conferenza d'Ambito n. 1 del 13 settembre 2012, esecutiva (conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013);
- ✓ il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici dell'Ente;

con particolare riferimento alle funzioni del Direttore di questo Ente in tema di assunzioni e gestione del personale;

RITENUTO di sottoscrivere la convenzione tra questo Ente e l'Università degli Studi di Padova della durata di cinque anni, secondo lo schema proposto dalla predetta Università;

PRESO atto che:

- ✓ il tirocinio proposto non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997, ma riveste uno scopo esclusivamente formativo e non comporta l'erogazione di compensi a carico del consiglio di Bacino Veronese;
- ✓ la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché la responsabilità civile in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinante è a carico dell'istituzione universitaria (art. 4 della convenzione);

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa a carico dell'Ente;

DETERMINA

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegato al presente atto, predisposto dall'Università degli Studi di Padova, che disciplina i termini del rapporto tra questo Consiglio di Bacino Veronese e l'Istituzione universitaria per l'ammissione degli studenti al percorso di tirocinio di formazione ed orientamento, per una durata di cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione.
2. DI DARE ATTO che ogni onere assicurativo e previdenziale derivante dall'attività di tirocinio verrà sostenuto dal soggetto promotore – Università degli Studi di Padova;
3. DI DARE ATTO che l'attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
4. DI DARE ATTO che l'attività di tirocinio non comporta alcun onere finanziario a carico di questo ente.
5. DI PROCEDERE alla sottoscrizione della convenzione in oggetto tramite apposizione di firma digitale ed alla trasmissione della stessa secondo le modalità previste dalla procedura dell'Università degli Studi di Padova.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 52 DEL 16 MAGGIO 2022

Rep N.

CONVENZIONE DI TIROCINIO

Prot N.

DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 – 25.03.98)

TRA

L'Università degli Studi di Padova (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott. Andrea Berti, nato a Padova (PD), il 05/01/1963

E

Consiglio di Bacino Veronese, con sede legale in Via Ca' di Cozzi 41, C.A.P 37124, Verona (VR), CF , p.IVA n.

93147450238, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a da Luciano Franchini, nato a Verona, il 30/06/1962, in qualità di Direttore Generale

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, su proposta dell'Università degli Studi di Padova

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare le istruzioni fornite dal soggetto ospitante in materia di trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività formative, in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
5. rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.

Art.4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Questionario di Valutazione fornito dall'Ufficio Career Service.

Art.5

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti), così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
2. L'eventuale utilizzo delle macchine e attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
4. Entrambe le Parti, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

5. La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata. A tal proposito, si specifica che l'Ateneo ha già reso disponibile ai tirocinanti, i corsi di "Formazione specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori - Classe di rischio basso" e "Formazione specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nelle attività di laboratorio - Classe di rischio alto" rispondenti ai requisiti normativi;

6. La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza medica di radioprotezione, qualora l'attività comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.

Art.6

1. Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. ●Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

3. ●I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

La presente Convenzione sarà registrata a tasa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

Luogo e data _____

(Per il soggetto Ospitante)

Il rappresentante legale o suo delegato

Luciano Franchini [timbro e firma] _____ (Per il soggetto Promotore)

Il Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese (Dott. Andrea Berti)

[timbro e firma] _____